



254/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80823** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, nato ad omissis (omissis) il omissis
e residente in omissis (omissis), Via omissis, omissis (c.f.
omissis rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Francesco ELIA (CF:
LEIFNC70C06G687H), in qualità di socio professionista della
dalla LEGALELIA STA SRL (CF: 15711231009), e dall'avv.
Daniela DE SALVATORE (CF: DSLDNL72C52E506Z) ed
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma
al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al presente atto,
con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. 06-
37500689 nonché alla PEC:
francescoelia@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del
Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli
(NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.
29;

Visto il decreto presidenziale n. 961 del 19.09.2025 di
assegnazione del giudizio.

Visti gli atti e documenti di causa.

Uditi nell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 l'Avv. Rita De
Rossi, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De
Salvatore, per il ricorrente; l'Avv. Gianna Fiore, in sostituzione
dell'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento
ai superstiti cat. SPT n. 024-330002345163 con decorrenza dal
01.03.2021, della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10060275,
nonché di redditi dominicali, tra cui l'immobile adibito ad
abitazione principale, insorge avverso il provvedimento di
recupero emesso dall'INPS in data 29 luglio 2024 con il quale
l'Ente comunicava *"...la sua pensione...Cat. SPT è stata
ricalcolata dal 1° marzo 2021, sulla base della sua
comunicazione dei redditi per l'anno 2021...Pertanto da marzo
2021 a luglio 2024 sulla pensione....cat. SPT l'Inps ha corrisposto
un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo
complessivo di euro 13.093,35..."* in virtù dell'applicazione della

trattenuta di cui all'art. 1, comma 41, Legge Dini per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. In particolare, il ricorrente, premessa la regolare denuncia di tutti i redditi percepiti, lamenta l'illegittimità della pretesa restitutoria richiamando i noti principi pretori in materia di indebito pensionistico connessi alla buona fede del percettore e al decorso del tempo idoneo ad ingenerarne il legittimo affidamento.

Ha quindi adito questo Giudice concludendo *“NEL MERITO: per le motivazioni espressi in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 13.093,35 preteso dall'Inps nei confronti del ricorrente...”*.

2. L'INPS si è costituito con memoria depositata in data 7 maggio 2026 rivendicando, in linea generale, la correttezza del proprio operato atteso peraltro che la contestazione di indebito impugnata è stata oggetto di nuovo calcolo da parte degli Uffici della sede di Latina, in quanto i dati comunicati dal Sig. Recchia in sede di domanda di pensione indiretta erano errati. All'esito del ricalco, prosegue la difesa resistente, è quindi emerso un credito pari ad € 9.425,71 per il periodo 1.1.2023 30.11.24, dal quale è stato detratto il debito risultante dalla verifica con conseguente credito residuo pari ad € 1.508,77, già restituito con la rata di dicembre 2025. Ha, in ogni caso contestato i conteggi elaborati dalla parte ricorrente quanto ai redditi valutabili, sul punto rivendicato la corretta determinazione dei redditi effettuata dall'Istituto. Ha, quindi, concluso per la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cessazione della materia del contendere.

3. In data 19 giugno 2026 la parte ricorrente ha prodotto nuova procura rilasciata all'Avv. Francesco Elia nella qualità di socio professionista della Legalelia STA S.r.l.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 30 giugno 2026 le parti hanno concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'Avv. De Rossi ha insistito per la condanna della resistente alla refusione delle spese di lite. La difesa dell'Inps, a contrario, ha invocato la compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio è la legittimità del provvedimento di recupero emesso dall'INPS in data 29 luglio 2024 con il quale l'Ente contestava l'indebita percezione di somme sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente dovuta all'esito di una verifica condotta sui redditi nella titolarità del medesimo. In particolare, la richiamata comunicazione quantificava l'asserito indebito, maturato nel periodo dal da marzo 2021 a luglio 2024 sulla pensione n. 024-330002345163 Cat. SPT l'Inps, in complessivi euro 13.093,35 pari ad un importo netto da restituire di euro 10.507,82.

1.1. Sull'indebito pensionistico devono trovare applicazione i noti principi resi dalla consolidata giurisprudenza Contabile e di legittimità.

Le Sezioni riunite, a partire dalla sentenza n. 7/2007/QM, e poi nelle successive n. 7/2011/QM, n. 16/2011/QM e n.

2/2012/QM, hanno posto l'accento sull'“affidamento” ingenerato nel percettore in buona fede in ordine all'esatta determinazione dei ratei di pensione provvisoria, percepiti antecedentemente all'adozione del decreto di liquidazione della pensione definitiva, affermando, al riguardo che, ferma restando la sussistenza in capo all'Amministrazione del diritto – dovere di modificare l'originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, “*va, tuttavia, considerato che, nel rapporto Pubblica amministrazione-cittadino (in specie: cittadino pensionato), alla situazione giuridica di potere dell'amministrazione si contrappone, in capo al pensionato, la situazione giuridica di legittimo affidamento, fondato sull'assenza di dolo e sulla buona fede del percipiente, oltre che sul lungo decorso del tempo[...]*” (Sezioni riunite n. 2/2012/QM). In particolare, con la pronuncia del 2012, le Sezioni riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “*Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo». Alla luce del principio di diritto sopra richiamato, può dunque affermarsi che il soggetto pubblico che intenda agire nei confronti del privato (pensionato), deve tenere in debito conto l'interesse di quest'ultimo alla conservazione di un vantaggio (ossia, un bene o un'utilità) nelle more conseguito in buona fede, a seguito di un atto o di un comportamento della pubblica amministrazione, ancor più se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale. Occorrerà, pertanto verificare che non si sia al cospetto di situazioni giuridiche consolidate, la cui lesione sia tale da «determinare una turbativa all'ordine giuridico più grave di quella cagionata dalla persistenza dell'atto viziato» (cfr. Sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 505/2011).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Nel caso di specie, tuttavia, atteso il tenore delle difese dell'Istituto resistente può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'Istituto, infatti, ha depositato in atti prova dell'avvenuta

“sterilizzazione” del provvedimento di recupero dovuta ad una serie di attività di verifica effettuate dagli uffici competenti che di fatto hanno condotto all’accertamento di un credito in favore dell’odierno ricorrente liquidato sul cedolino di pensione del mese di dicembre 2025 (cfr. docc. 3, 4 e 5 memoria difensiva INPS).

Considerato, quindi, che la difesa dell’Istituto ha dedotto la sopravvenuta rideterminazione delle somme dovute che ha dato luogo ad un credito in favore del ricorrente e, al contempo, ha asseverato l’avvenuta liquidazione del maggior importo dovuto, la pretesa azionata dal ricorrente con il presente giudizio – tesa alla declaratoria di irripetibilità delle somme indebite – può ritenersi integralmente soddisfatta. Sul punto la difesa della parte ricorrente ha concluso in senso conforme invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della condotta adempitiva dell’Istituto convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

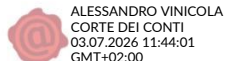
Così deciso nella camera di consiglio del 30 giugno 2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.07.2026
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati

identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.